



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
PQA IV

*Roma, 5 GIU. 2013*

DG PQA  
Prot. Uscita del 05/06/2013  
Numero: **0016206**  
Classifica:



Alle Organizzazioni di categoria e  
professionali operanti nel settore  
vitivinicolo  
LORO SEDI

Alle Regioni e Province Autonome  
Assessorato Agricoltura e Foreste  
LORO SEDI

Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale  
della tutela della qualità e della  
repressione frodi dei prodotti  
agroalimentari  
SEDE

Al Dipartimento delle politiche europee e  
internazionali e dello sviluppo rurale  
Direzione generale delle politiche  
internazionali e dell'Unione europea  
Ufficio PIUE VIII  
SEDE

e, p.c.: Alla Segreteria Tecnica del Ministro  
SEDE

**OGGETTO:** Taglio o assemblaggio delle partite o frazioni di partita di vini IGP "pronti per il consumo" al di fuori zona di produzione. Chiarimenti integrativi alle circolari ministeriali n. 16991 del 25 luglio 2012 e n. 372 dell'11 gennaio 2013.

*J.*

Con riferimento all'argomento in oggetto, facendo seguito alla circolare della scrivente n. 3974 dell'11 marzo 2013 e sciogliendo la riserva in essa contenuta, si comunica che la Commissione U.E. con nota n. 1099680 del 15 maggio 2013, che si allega in copia, ha comunicato che, relativamente al luogo in cui effettuare la pratica dell'assemblaggio delle partite o frazioni di partita di diversi vini finiti IGP, la specifica vigente normativa europea deve essere interpretata in modo restrittivo, "... in considerazione del fatto che l'assemblaggio di diversi finiti,

*finalizzato all'elaborazione di vino IGP, costituisce parte integrante del processo di elaborazione di un vino e che tale operazione deve essere effettuata nella zona delimitata dell'IGP in questione."*


Pertanto, alla luce di tale parere della Commissione U.E., lo scrivente comunica che, a decorrere dalla data della presente nota, sono da ritenere superate le disposizioni transitorie diramate con la citata circolare n. 3974 dell'11 marzo 2013 e, conseguentemente - *conformemente alle disposizioni di cui al Reg. CE n. 1234/2007, art. 118 ter, par. 1, lett. b), punti ii) e iii) e di cui all'art. 6, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009* - le operazioni di assemblaggio delle partite o frazioni di partita in questione devono essere effettuate nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare.


Inoltre si chiarisce che quanto appena evidenziato è da ritenersi valido, sul piano della generalità, sia per l'assemblaggio delle frazioni di partita di "vini finiti" derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15% ) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%), sia per l'assemblaggio di partite di tipologie diverse di "vini finiti" della medesima IGP, provenienti al 100 % da uve della zona di produzione delimitata della relativa IGP.

Infine, analogamente a quanto disposto per i vini DOP con il DM 11.11.2011, art. 2, comma 2, qualora i singoli disciplinari IGP non prevedano disposizioni più restrittive, è fatto salvo l'assemblaggio di partite IGP della medesima tipologia anche al di fuori della zona delimitata di elaborazione, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di verifica annuale, documenti di trasporto e registri di cantina.

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Vaccari





COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Direttore generale

Bruxelles, 15 MAI 2013  
DG AGRI-C.3 IN/mel D(2013) 1087848  
Arab(2013)1099480

Signor Direttore generale,

La ringrazio della Sua lettera del 13 febbraio 2013 indicata in riferimento, con la quale Lei chiedeva un'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009 in combinato disposto con l'articolo 118 *ter*, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 in merito ai vini a indicazione geografica protetta. In base alle suddette norme Lei chiede di conoscere gli obblighi degli operatori relativamente ai luoghi in cui devono svolgersi le diverse fasi della vinificazione e se talune operazioni possano essere effettuate al di fuori della zona geografica delimitata dal relativo disciplinare di produzione.

Nell'analisi Lei sostiene che l'assemblaggio dei diversi vini che costituiscono l'IGP (per l'85% prodotti nella zona geografica e per il 15% ottenuti da uve provenienti da fuori della zona geografica) avvenga dopo la fase di produzione e che, pertanto, in assenza di specifiche disposizioni in merito, l'assemblaggio possa essere effettuato al di fuori della zona delimitata dell'IGP come per l'imbottigliamento dei vini finiti. In particolare, la Sua analisi è suffragata dalla considerazione che le frazioni di partita del vino finito siano state sottoposte a verifica a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 607/2009 e delle relative norme nazionali applicative, le quali non presentano particolari disposizioni limitative.

Lei chiede conferma del fatto che l'assemblaggio dei vini che compongono l'IGP sia un "processo successivo alla produzione" e che possa essere effettuato, preliminarmente al confezionamento, al di fuori della zona delimitata di elaborazione di un vino IGP, sotto il diretto controllo del competente organismo autorizzato.

La informo che la Sua interpretazione non può essere condivisa dai nostri servizi per i seguenti motivi:

- a norma dell'articolo 118 *ter*, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, un'indicazione IGP designa un prodotto finale (vino) conforme ai seguenti requisiti: "le uve da cui è ottenuto provengono per

Sig. S. Vaccari, Direttore generale, POA IV  
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Via XX Settembre, 20  
00187 Roma  
Italia

almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica" e "la sua produzione avviene in detta zona geografica". Per questo motivo si può produrre un vino IGP con uve provenienti per il 15% da un'area esterna alla zona geografica delimitata dell'IGP, ma la produzione del vino in quanto tale deve avvenire integralmente nella zona geografica designata;

- a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 607/2009 del Consiglio, per produzione si intendono "tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione". Per questo motivo l'elaborazione di un vino IGP deve avvenire integralmente (100% delle uve) nella zona geografica designata; all'occorrenza, al massimo il 15% delle uve può provenire da un'area esterna alla zona delimitata dell'IGP. Questa analisi lascia impregiudicate le deroghe eventualmente contemplate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettere a) o b), relative alle operazioni di vinificazione in una zona nelle immediate vicinanze o in un'unità amministrativa limitrofa;
- a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 606/2009 del Consiglio e del considerando 8 dello stesso regolamento, il taglio è una pratica enologica intesa come "*la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto*". Il testo precisa che si tratta di una pratica corrente e che è necessario precisarne la definizione e disciplinarne l'uso al fine di evitare abusi e garantire un elevato livello qualitativo dei vini, in particolare dei vini IGP, mediante il relativo disciplinare di produzione. In tal senso è indiscutibile che l'assemblaggio (taglio) sia uno degli elementi intrinseci del processo di elaborazione del vino (produzione).

In conclusione, secondo i servizi della Commissione, le suddette disposizioni della normativa europea devono essere interpretate in modo restrittivo, in considerazione del fatto che l'assemblaggio di diversi vini finiti, finalizzato all'elaborazione di un vino IGP, costituisce parte integrante del processo di elaborazione del vino IGP e che tale operazione deve essere effettuata nella zona delimitata dell'IGP in questione.

Il presente parere è emesso in base agli elementi esposti nella Sua lettera del 13 febbraio u.s., fermo restando che, in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in caso di controversia riguardante il diritto dell'Unione è prerogativa della Corte di giustizia europea fornire un'interpretazione definitiva della legge applicabile dell'Unione.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei più distinti saluti.



Jerzy PLEWA



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
PQA IV

*Roma, 17 GIU. 2013*

DG PQA  
Prot. Uscita del 17/06/2013  
Numero: **0019381**  
Classifica:



Alle Organizzazioni di categoria e  
professionali operanti nel settore  
vitivinicolo  
LORO SEDI

Alle Regioni e Province Autonome  
Assessorato Agricoltura e Foreste  
LORO SEDI

Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale  
della tutela della qualità e della  
repressione frodi dei prodotti  
agroalimentari  
SEDE

Al Dipartimento delle politiche europee e  
internazionali e dello sviluppo rurale  
Direzione generale delle politiche  
internazionali e dell'Unione europea  
Ufficio PIUE VIII  
SEDE

e, p.c.: Alla Segreteria Tecnica del Ministro  
SEDE

OGGETTO: Reg. CE n. 1234/2007, art. 118 ter, par. 1, lett. b) - Reg. CE n. 607/2009, art. 6 -  
Reg. CE n. 606/2009, art. 7 e 8 - Taglio o assemblaggio delle partite o frazioni di  
partita di vini IGP "pronti per il consumo" al di fuori zona di produzione.  
Disposizioni integrative alla circolare n. 16206 del 5 giugno 2013.

Con riferimento all'argomento in oggetto, sono pervenute da parte di alcune  
Organizzazioni di produttori vitivinicoli richieste di chiarimento in merito ai termini d'applicazione  
delle disposizioni impartite con la circolare della scrivente n. 16206 del 5 giugno 2013, al fine di  
tener conto delle esigenze di taluni produttori che hanno stipulato regolare contratto d'acquisto di  
partite o frazioni di partita di vini IGP "pronti per il consumo", per le quali sussiste l'interesse di  
procedere all'operazione di assemblaggio al di fuori zona di produzione.

Al riguardo:

- al fine di non arrecare pregiudizio ai produttori vitivinicoli interessati, che, nelle more della definizione della questione e in base alla nota ministeriale n. 3794 dell'11 marzo 2013, in attesa di conoscere il relativo parere della Commissione UE, hanno posto in essere gli strumenti amministrativi ed operativi per effettuare le operazioni di assemblaggio delle partite o frazioni di partita di vini IGP di cui trattasi;
- fatto salvo quanto comunicato sull'argomento dalla Commissione UE con nota n. 1099680 del 15 maggio 2013;
- analogamente a quanto disposto con la circolare dello scrivente n. 2050 del 23 ottobre 2012, in merito all'applicazione della deroga per l'elaborazione delle tipologie frizzanti e spumanti al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata per i vini IGP;

lo scrivente comunica che, ad integrazione delle disposizioni impartite con la circolare n. 16206 del 5 giugno 2013, limitatamente all'espletamento delle operazioni di assemblaggio in questione delle partite o frazioni di partita di vini IGP "pronti per il consumo", provenienti dalla vendemmia 2012 e precedenti, per le quali alla data del 5 giugno scorso le Ditte interessate avevano stipulato appositi contratti di acquisto, le stesse Ditte possono avvalersi delle disposizioni transitorie di cui alla circolare della scrivente n. 3974 dell'11 marzo 2013, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di verifica annuale, documenti di trasporto e registri di cantina.

Infine, riguardo alla richiesta di chiarimento relativa all'espletamento della dolcificazione per i vini IGP, considerato che:

- la normativa comunitaria (allegato I D, del Reg. CE n. 606/2009) per la pratica in questione non prescrive particolari condizioni restrittive per i vini IGP, ma soltanto per i vini DOP;
- il punto 4 del citato allegato I D del Reg. CE n. 606/2009, prevede che *"la dolcificazione dei vini è autorizzata soltanto nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso"*;
- la normativa comunitaria prevede, in modo unitario per i vini DOP e IGP, che la loro produzione deve avvenire nella zona geografica delimitata e, in particolare, il Reg. CE n. 607/2009, art. 6, oltre a stabilire le condizioni per le eventuali deroghe a detto principio, stabilisce al par. 1 che *"... per «produzione» si intendono tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di elaborazione, esclusi i processi successivi alla produzione."*

lo scrivente ritiene che, fatte comunque salve eventuali disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, la stessa pratica può essere effettuata anche al di fuori della zona di vinificazione delimitata (ivi comprese le eventuali deroghe), prevista in genere dall'art. 5 dei disciplinari di produzione, limitatamente alla fase di commercio all'ingrosso delle relative partite di vino IGP, per le quali è stato concluso il processo di elaborazione nell'ambito della citata zona di vinificazione (conformemente all'art. 6, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di verifica annuale, documenti di trasporto e registri di cantina.

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Vaccari

